



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE ISCRITTI/ISCRITTE O CHE INTENDONO ISCRIVERSI ALL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE PER L'ANNO ACCADEMICO 2025/2026.

Art. 1 – Disposizioni generali	2
Art. 2 – Destinatari	2
Art. 3 – Posti alloggio e spazi comuni	2
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda	3
Art. 5 – Criteri per l'assegnazione dei posti alloggio	3
Art. 6 – Retta mensile e sanzioni per mancati pagamenti	3
Art. 7 – Accettazione del posto alloggio	4
Art. 8 – Modalità di assegnazione del posto alloggio	4
Art. 9 – Durata dell'assegnazione e opzione di prosecuzione	4
Art. 10 – Obblighi dell'assegnatario/assegnataria	5
Art. 11 – Recesso e decadenza	5
Art. 12 – Assegnazione posti residui	6
Art. 13 – Trattamento dei dati personali	6
Art. 14 – Ulteriori informazioni	6

Art. 1 – Disposizioni generali

1. L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste offre ai propri studenti/alle proprie studentesse la possibilità di concorrere per l'assegnazione di un posto alloggio presso una struttura situata entro 3 km dal Polo universitario di Via Monte Vodice, in Aosta.
2. Il presente bando definisce i criteri per l'assegnazione di un posto alloggio per l'anno accademico 2025/2026 e stabilisce le disposizioni per la fruizione dello stesso.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente bando è subordinata alla positiva conclusione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di posti alloggio agli studenti e alle studentesse dell'Ateneo, attivata con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 50, del 27 giugno 2025. Gli aggiornamenti in merito all'esito della procedura sono pubblicati nell'apposita sezione del sito internet di Ateneo.

Art. 2 – Destinatari

1. Possono concorrere per l'assegnazione dei posti alloggio di cui al successivo articolo 3:
 - a) gli studenti/le studentesse regolarmente iscritti/iscritte nell'anno accademico 2024/2025, all'atto della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 4, a uno dei corsi di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico dell'Università della Valle d'Aosta che intendono rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico 2025/2026;
 - b) gli studenti/le studentesse che intendono immatricolarsi nell'anno accademico 2025/2026 ad uno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico dell'Università della Valle d'Aosta;
 - c) gli studenti/le studentesse iscritti/iscritte ad Atenei esteri che intendono svolgere un periodo di studi presso l'Università della Valle d'Aosta nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.

Art. 3 – Posti alloggio e spazi comuni

1. I posti alloggio da assegnare tramite il presente bando sono complessivamente:
 - a) n. 24 posti alloggio in camera doppia;
 - b) n. 4 posti alloggio in camera singola;
 - c) n. 2 posti alloggio in camera singola attrezzata per studenti/studentesse con disabilità.
2. All'interno della domanda gli studenti/le studentesse devono indicare l'opzione prescelta (camera doppia – camera singola – camera attrezzata per studenti/studentesse con disabilità), precisando se, in caso di eventuale mancata disponibilità della camera richiesta, intendono comunque concorrere per l'assegnazione nella sistemazione alternativa.
3. Ciascuna camera dispone di un bagno privato, scrivania, comodino, sedia, armadio ed è corredata di materasso e guanciale.
4. I posti alloggio sono collocati in uno stabile che dispone dei seguenti spazi comuni utilizzabili dagli studenti/dalle studentesse assegnatari/assegnatarie di un posto alloggio:
 - a) un'area studio/lettura;
 - b) un locale lavanderia;
 - c) un'area dedicata alla cucina, con possibilità di consumazione dei pasti, dotata di due piastre induzione, un frigorifero a colonna e due forni a microonde da appoggio.
5. Lo stabile offre altresì i seguenti servizi a favore degli studenti/delle studentesse assegnatari/assegnatarie di un posto alloggio:
 - a) un servizio di pulizia delle aree comuni (cucina, corridoi, ingresso, area studio/lettura...);
 - b) un servizio di sicurezza mediante videosorveglianza e vigilanza notturna;
 - c) un servizio di connettività Internet;
 - d) possibilità di utilizzo di lavatrice e asciugatrice in condivisione.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

1. Gli studenti interessati/le studentesse interessate a concorrere all'assegnazione di un posto alloggio di cui al precedente articolo 3 devono presentare, **a partire dalle ore 15:00 del 1° settembre 2025**, la propria domanda compilando il [modulo online](#) pubblicato nell'apposita sezione del sito internet di Ateneo e devono trasmettere copia, in formato PDF, di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro) all'indirizzo studentato@univda.it utilizzando l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
2. Ai fini della graduazione degli importi delle rette mensili gli studenti devono inserire all'interno del modulo di domanda le informazioni richieste in merito **all'Indicatore della propria Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in corso di validità (di seguito ISEE-U)**.
3. Il competente Ufficio della Direzione generale invia via mail conferma dell'avvenuta ricezione della domanda entro tre giorni lavorativi dall'invio della stessa da parte dello studente/della studentessa.

Art. 5 – Criteri per l'assegnazione dei posti alloggio

1. I posti alloggio di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere a) e b) sono assegnati secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, fino all'esaurimento dei posti disponibili.
2. I posti alloggio di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c) sono assegnati prioritariamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, agli studenti/alle studentesse con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.
3. L'ordine cronologico è determinato dal numero di protocollo attribuito alla domanda dal sistema informatico in uso presso l'Ateneo.
4. In caso di esaurimento della disponibilità di posti alloggio, l'Ateneo provvede a darne tempestiva comunicazione tramite avviso pubblicato sul sito internet di Ateneo.

Art. 6 – Retta mensile e sanzioni per mancati pagamenti

1. L'importo della retta mensile di un posto alloggio in camera doppia oppure in camera singola attrezzata per studenti/studentesse con disabilità, se assegnata ad un soggetto con disabilità, handicap o invalidità superiore al 66%, è determinato in base al valore ISEE-U, come di seguito rappresentato:

valore ISEE-U	importo retta mensile
≤ 23.000,00	euro 250,00
> 23.000,00 ≤ 40.000,00	euro 300,00
> 40.000,00	euro 350,00

2. L'importo della retta mensile di un posto alloggio in camera singola è determinato in base al valore ISEE-U, come di seguito rappresentato:

valore ISEE-U	importo retta mensile
≤ 23.000,00	euro 350,00
> 23.000,00 ≤ 40.000,00	euro 400,00
> 40.000,00	euro 450,00

3. Gli studenti/le studentesse non residenti in Italia, gli studenti/le studentesse internazionali non autonomi/autonome rispetto al nucleo familiare e gli studenti/le studentesse in possesso dello status di protezione internazionale viene attribuito d'ufficio un ISEE-U di importo pari a euro 23.000,00.

4. La mancata indicazione del valore dell'ISEE-U comporta la collocazione d'ufficio nella fascia ISEE-U di importo > 40.000,00.
5. La retta deve essere versata ogni mese anticipatamente, dal 1° giorno al 10° giorno di ogni mese, utilizzando il bollettino PagoPA inviato mensilmente all'assegnatario/assegnataria dal competente Ufficio della Direzione generale.
6. In caso di mancato pagamento della retta la studentessa/lo studente, a partire dal mese successivo, non può compiere alcun atto di carriera universitaria (ad esempio, iscrizione ad appello d'esame) fino all'avvenuto pagamento.
7. In caso di mancato pagamento di tre mensilità si rimanda a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del presente bando.

Art. 7 – Accettazione del posto alloggio

1. Il competente Ufficio della Direzione generale, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 5, conferma agli studenti/alle studentesse, mediante comunicazione tramite posta elettronica, la disponibilità del posto alloggio entro i 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda
2. Gli studenti/le studentesse assegnatari/assegnatarie devono confermare l'accettazione del posto alloggio tramite pagamento dell'importo di euro 300,00, mediante bollettino PagoPA trasmesso dall'Ateneo entro la scadenza indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 1.
3. L'importo pagato di cui al comma 2 viene restituito unicamente in caso di mancata immatricolazione all'Università a causa di posizionamento non utile nella graduatoria per l'ammissione a un corso.
4. La mancata effettuazione del pagamento di cui al comma 2 equivale a rinuncia all'assegnazione del posto alloggio.

Art. 8 – Modalità di assegnazione del posto alloggio

1. A seguito della verifica dell'avvenuto pagamento di cui al precedente articolo 7, comma 2, l'Università trasmette all'indirizzo di posta elettronica dello studente/della studentessa la convocazione per la sottoscrizione del verbale di assegnazione del posto alloggio e dell'eventuale ulteriore documentazione prevista dall'operatore economico affidatario del servizio di posti alloggio per l'Università. Lo studente deve esibire all'addetto presente presso lo stabile un documento di identità valido.
2. La mancata presentazione nella data e nell'orario di convocazione, in assenza di tempestiva e preventiva richiesta di diverso appuntamento, equivale a rinuncia del posto alloggio.
3. In caso di sottoscrizione del verbale di assegnazione del posto alloggio, l'importo pagato di cui al precedente articolo 7, comma 2 viene trattenuto a titolo di deposito cauzionale e restituito entro 60 giorni dalla riconsegna del posto alloggio, in assenza di danni alla struttura o agli arredi.

Art. 9 – Durata dell'assegnazione e opzione di prosecuzione

1. Il rapporto di ospitalità sorge al momento della presa in consegna del posto alloggio.
2. L'assegnazione del posto alloggio ha di regola una durata di 12 mesi, con ingresso a partire dal 1° ottobre 2025 e termine al 30 settembre 2026.
3. Gli studenti assegnatari/le studentesse assegnatarie di posto alloggio per l'anno accademico 2025/2026 possono optare per la prosecuzione dell'assegnazione del posto alloggio anche per gli anni accademici successivi, in caso di conferma dell'iscrizione all'Ateneo in qualità di studente/studentessa iscritto/iscritta ad anni regolari di corso, inviando apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica studentato@univda.it, con oggetto "prosecuzione assegnazione posto alloggio" entro il 31 maggio 2026.

Art. 10 – Obblighi dell'assegnatario/assegnataria

1. Con la sottoscrizione dei documenti di cui al precedente articolo 8, comma 1 l'assegnatario/assegnataria assume l'obbligo della corretta conduzione della camera assegnata e si impegna a riconsegnarla nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deperimento d'uso.
2. L'assegnatario/assegnataria è tenuto/a a:
 - a. tenere un comportamento improntato ad assoluta correttezza, senso di responsabilità e rispetto verso le personae e nell'utilizzo di locali ed attrezzature dello stabile;
 - b. tenere puliti ed in ordine locali, arredi, bagni e spazi comuni;
 - c. utilizzare correttamente impianti ed arredi messi a disposizione, evitando qualsiasi comportamento che possa causare danni e comunque comportare pericolo;
 - d. consentire al personale incaricato l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinario e straordinaria nonché di pulizia.
3. L'assegnatario/assegnataria non può:
 - a. utilizzare elettrodomestici o apparecchi elettrici diversi da quelli messi a disposizione;
 - b. introdurre ed utilizzare stufe, forni, fornelli, condizionatori;
 - c. manomettere impianti, utilizzare prese multiple, fatta eccezione per le ciabatte marchiate CE, munite di interruttore, senza ulteriori adattatori;
 - d. introdurre animali nei locali dello stabile e nelle aree esterne ad esso annesse, fatta eccezione per i cani guida degli studenti/delle studentesse non vedenti;
 - e. arrecare disturbo e tenere un comportamento incompatibile con le esigenze degli altri studenti assegnatari/delle altre studentesse assegnatarie: in particolare, devono essere evitati suoni e rumori molesti di qualsiasi tipo dalle 23.00 alle 8.00;
 - f. ospitare persone nelle ore notturne;
 - g. fumare all'interno delle stanze e in tutti gli spazi comuni, nonché in tutte le pertinenze dello stabile;
 - h. tenere e/o usare stupefacenti, armi, materiale esplodente, bombole di gas, suppellettili infiammabili, lumini e candele, sostanze nocive e radioattive nelle stanze e negli spazi comuni;
 - i. collocare negli spazi comuni e nelle camere materiale ingombrante o attrezzi che rechino intralcio al passaggio in particolare nelle vie di esodo;
 - j. gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori degli appositi contenitori, in difformità alle indicazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - k. collocare sui terrazzi e sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti, o sia vietata dai regolamenti comunali vigenti;
 - l. asportare o introdurre mobili od attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e nelle stanze;
 - m. procedere a spostamento, smontaggio, modifica od altro degli arredi;
 - n. cedere le chiavi della propria camera ad altre persone, anche solo temporaneamente.
4. È vietato sublocare, anche temporaneamente, il posto alloggio assegnato.

Art. 11 – Recesso e decadenza

1. Lo studente/la studentessa che intende recedere dall'assegnazione del posto alloggio deve darne informazione scritta e motivata all'Università con un preavviso di almeno 90 giorni.
2. L'assegnazione del posto alloggio cessa automaticamente e lo studente/la studentessa deve lasciare libero il posto alloggio entro il primo giorno del mese successivo alla data di conseguimento del titolo accademico o di interruzione degli studi (rinuncia, sospensione).
3. L'assegnazione del posto alloggio cessa automaticamente e lo studente/la studentessa deve lasciare libero il posto alloggio in caso del mancato pagamento di tre mensilità consecutive.
4. Gli studenti/le studentesse che hanno presentato domanda di assegnazione di posto alloggio come iscritti/iscritte sotto condizione al primo anno del corso di laurea magistrale, in caso di mancato

perfezionamento dell'immatricolazione al corso di laurea magistrale e conseguente regolarizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2025/2026 in qualità di fuori corso presso l'Ateneo, possono mantenere la fruizione del posto alloggio per l'intero periodo previsto.

Art. 12 – Assegnazione posti residui

1. In caso di sopravvenuta disponibilità di posti alloggio nel corso dell'anno accademico 2025/2026, l'Università si riserva di assegnare tali posti mediante avvisi pubblicati nell'apposita sezione del sito internet di Ateneo.
2. I posti alloggio di cui al comma 1 sono assegnati secondo i criteri di cui al precedente articolo 5.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati all'assegnazione di un posto alloggio saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
2. L'interessato/L'interessata gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato/L'interessata ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.
1. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it

Art. 14 – Ulteriori informazioni

1. Per ulteriori informazioni si invita a contattare l'Ufficio Diritto allo Studio e Segreteria studenti della Direzione generale di Ateneo all'indirizzo mail studentato@univda.it.
2. Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il Sig. Matteo Ganis della Direzione generale di Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
Lucia RAVAGLI CERONI
(firmato digitalmente)